



ASAPAVIA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

acqua potabile

condizioni generali di fornitura acqua potabile

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La somministrazione dell'acqua è disciplinata dalle presenti condizioni, nonché dai regolamenti dell'Azienda e dalle disposizioni emanate o emanande dagli Enti e Organi Pubblici competenti a determinare norme, tariffe e prezzi dei beni e dei servizi. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare con preavviso di almeno tre mesi le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione, soltanto qualora ciò si connetta ad oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia richiesto da atto dell'autorità o da norme imperative. Il cliente in conseguenza di tali modificazioni ha la facoltà con lo stesso termine di tre mesi di preavviso di recedere dal contratto. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente, oppure mediante opportuni avvisi ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni od avvisi. L'Azienda redige inoltre una "Carta dei servizi" che indica ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94, i principi fondamentali e gli strumenti della propria azione, nonché i mezzi di tutela del cliente. La Carta dei servizi integra le presenti condizioni generali di fornitura ed ha validità nel periodo in essa indicato.

2. DOMANDA DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura di acqua o qualsiasi altra prestazione accessoria, l'interessato deve presentare domanda presso l'apposito Ufficio dell'Azienda. L'Azienda si riserva di accettare o respingere motivatamente le suddette domande.

3. DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

Per ottenere un nuovo allacciamento od una variazione di

allacciamento ad impianto esistente, l'interessato deve richiedere specifico preventivo presso gli Uffici aziendali competenti. L'esecuzione dei lavori richiesti avrà luogo dopo il pagamento delle somme stabilite dall'Azienda sulla base delle determinazioni tecniche ed amministrative fissate da quest'ultima. Agli adempimenti conseguenti a quanto sopra, l'Azienda provvederà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi.

4. MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La somministrazione inizierà dopo la stipulazione di specifico contratto e il versamento degli importi richiesti (contributi, spese di allacciamento, anticipo sui consumi ecc.). Nel caso il cliente voglia modificare l'uso della fornitura deve farne specifica domanda. All'atto del perfezionamento del contratto di fornitura al cliente viene consegnato un esemplare del contratto medesimo e copia delle Condizioni Generali che regolano la fornitura. All'atto della stipulazione e della cessazione del contratto il cliente deve fornire le proprie generalità e i necessari titoli di legittimazione.

5. DURATA DEL CONTRATTO - FACOLTÀ DI RECESSO

La durata del contratto di somministrazione viene stabilita in anni uno, salvo diverse specificazioni. Esso decorre dalla data in cui ha inizio per il cliente la disponibilità di acqua, quale risulta dalla documentazione aziendale. Il contratto può avere durata inferiore all'anno in occasione di fiere, spettacoli, mostre, esposizioni, congressi e simili. Il contratto, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta con almeno 10 giorni di preavviso. Il cliente non può cedere, senza il consenso scritto

dell'Azienda, il contratto a terzi. L'Azienda ha facoltà, dandone avviso, di cedere il contratto di somministrazione ad altra impresa tecnicamente idonea al regolare svolgimento del servizio, salvo che ne risulti diminuita la tutela dei diritti del cliente. Il cliente qualora ritenga violata la tutela dei propri diritti, può recedere dal contratto con preavviso di tre mesi. Analoga facoltà è prevista nei casi in cui l'Azienda modifichi le condizioni o le caratteristiche della fornitura, purché ne dia comunicazione con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di dette modificazioni. In caso di recesso il cliente dovrà pagare le quote fisse sino alla data di efficacia del recesso medesimo.

6. CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEGLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti e gli apparecchi del cliente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed alle vigenti norme, disposizioni tecniche emanate dall'Azienda e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.

7. SUBENTRO

I clienti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati ove si trovano impianti idrici in attività, devono - salvo diverse specifiche - darne avviso all'Azienda. Le variazioni della persona intestataria del contratto saranno formalizzate con la sottoscrizione di un nuovo contratto, previo pagamento delle spese contrattuali e di un'indennità di subentro.

Nei casi di successione per causa di morte, nonché nei casi di subentro tra persone componenti uno stesso nucleo familiare anagrafico non è dovuta l'indennità di subentro. Il cliente deve pagare il controvalore dei consumi registrati nonché i corrispettivi o quote fisse mensili fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio oppure sino alla data di regolare subentro di altro cliente e solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alla cessazione da esso richiesta. L'Azienda cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dal cliente, ma non risponderà di ritardi ad essa non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori. Il cliente è tenuto

inoltre a comunicare all'Azienda il recapito al quale l'Azienda dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza. Il cliente che non osserverà quanto sopra determinato resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con l'Azienda, nonché di ogni altra spesa e danni connessi e conseguenti all'uso degli impianti. Resta salva, in tal caso, la facoltà dell'Azienda di sospendere immediatamente la fornitura.

8. ANTICIPAZIONE SUI CONSUMI

All'atto della stipula del contratto di fornitura - o nel corso del contratto stesso - l'Azienda può richiedere al cliente un anticipo sui consumi. Detto anticipo è infruttifero e commisurato all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione.

L'ammontare dell'anticipo è stabilito dall'Azienda con provvedimento di carattere generale, a seconda dei vari tipi di utenza.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di determinare l'ammontare dell'anticipo in base al fatturato medio specifico di ciascun cliente in un periodo di fatturazione, nonché la facoltà di adeguare sistematicamente, secondo i suddetti criteri in misura non superiore al 20% e comunque per un importo minimo di € 25,82, l'ammontare di detti anticipi.

L'Azienda in caso di insolvenza del cliente, potrà compensare con tali anticipi i propri crediti, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge.

L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato per compensazione a seguito della risoluzione del contratto di fornitura.

9. NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE E PER GLI IMPIANTI INTERNI

L'Azienda provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'acqua fino al punto di cui al successivo articolo 10 e ne rimane proprietaria, previa corresponsione di contributi e/o spese relative, senza che ciò comporti passaggio di proprietà dei beni e delle opere corrispondenti.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di realizzare impianti occorrenti per addurre acqua in proprietà del privato, a valle del punto di consegna, previa corresponsione dei relativi contributi senza peraltro divenirne proprietaria e senza assumere obblighi di manutenzione e custodia.

Tali impianti potranno essere utilizzati dall'Azienda anche per altre forniture a terzi, senza che ciò comporti diritto alcuno per il cliente o per il proprietario, di rimborso di quote di corrispettivi versati o di versamento di canoni per servitù o di altre somme in genere.

In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, il cliente è tenuto a concedere all'Azienda la disponibilità di uno o di più locali con diretto accesso dalla strada, idonei all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura.

L'Azienda rimane proprietaria degli impianti ed apparecchi che installerà in detti locali e potrà utilizzarli per altre forniture. La disponibilità dei predetti locali è gratuita, salvo la pattuizione di un indennizzo, che verrà sancito da apposita convenzione, quando la limitazione al diritto di proprietà si renda necessaria per garantire la fornitura a terzi.

La somministrazione è da intendersi comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 889 del Codice Civile, il richiedente l'allacciamento ai servizi erogati dall'Azienda autorizza in via generale la stessa Azienda a posare gli impianti di sua pertinenza, a distanza inferiore a quella prevista, ed anche a ridosso del limite di confine della sua proprietà.

Il richiedente l'allacciamento autorizza l'Azienda a posare in terreno di sua proprietà e sul quale altri vantano servitù di qualsiasi genere, le condotte adduttrici, le prese di allacciamento e gli strumenti di misura per servire i titolari delle servitù.

Per esigenze che sopraggiungessero, o in seguito modifica dello stato dei luoghi, l'Azienda provvederà allo spostamento degli impianti, a spese del richiedente, garantendo comunque ai clienti allacciati l'erogazione dei servizi. Il tracciato delle condotte e la fattibilità delle modifiche sono di competenza insindacabile della Direzione Tecnica dell'Azienda.

I proprietari di immobili serviti dall'Azienda accettano e riconoscono le servitù che gravano sulle loro proprietà private, a favore dell'Azienda, relative alle condotte, alle prese di allacciamento e strumenti di misura, per l'esercizio della loro utenza o di altri.

L'eventuale perdita della qualifica di cliente, ovvero la rinuncia dell'allacciamento alla

proprietà, non fa decadere le servitù esistenti che si intendono consolidate. Il proprietario dell'immobile, in caso di trasferimento della proprietà a qualsiasi titolo, si impegna a trasferire le servitù esistenti al cessionario.

10. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Le opere di derivazione della condotta principale al punto di consegna saranno realizzate esclusivamente dall'Azienda, che ne resta proprietaria, ne assume l'ordinaria manutenzione, fissa tipo, dimensioni e tracciato delle stesse ed è la sola cui spetti il diritto di modificarle, ripararle ed asportarle. Il punto di consegna si intende ad ogni effetto posto sul limite tra la proprietà privata e quella pubblica, - intendendo private anche le colonne montanti fissate alle facciate degli edifici prospicienti il suolo pubblico - anche se i punti di misura sono ubicati a valle. L'Azienda può modificare, anche in corso di contratto, con congruo preavviso le caratteristiche della fornitura.

La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese dell'azienda e del cliente per quanto di rispettiva proprietà.

11. POSIZIONE, CUSTODIA E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI MISURA

L'Azienda installa i gruppi di misura (contatori e dispositivi accessori) che ritiene necessari, ne rimane proprietaria e può sostituirli o modificarli ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

La relativa portata dei misuratori dovrà essere proporzionale agli apparecchi utilizzatori serviti e verrà fissata dall'Azienda che si riserva pure di stabilirne l'ubicazione, sentite le esigenze del cliente.

Il cliente è tenuto ad accertare che i misuratori siano regolarmente sigillati, a proteggerli da ogni azione che li possa danneggiare ed a rendere subito nota ogni irregolarità. I misuratori stessi ed i loro sigilli devono essere sempre accessibili agli incaricati dell'Azienda e non devono essere manomessi.

Il cliente può chiedere anche in contraddittorio la verifica della funzionalità dei misuratori. L'Azienda provvederà a propria cura e spese a sostituirli od a ritirarli.

In tal caso l'Azienda procederà alla ricostruzione dei consumi che verranno valutati

mediante equi confronti con quelli verificatesi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento utile ed idoneo, negli ultimi 4 anni.

Tale ricostruzione verrà resa riconoscibile al cliente che ne faccia espressa richiesta.

12. LETTURA DEI MISURATORI E FATTURAZIONI

L'Azienda provvede, ogni anno, a predisporre il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di rilevazione dei consumi e delle fatturazioni.

L'Azienda ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari a sua discrezione.

È prevista la possibilità di autolettura dei misuratori da parte del cliente da effettuarsi su apposita modulistica lasciata o inviata a domicilio del cliente a cura dell'Azienda. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, l'Azienda potrà effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio.

Qualora l'impossibilità della lettura dei misuratori perduri, l'Azienda previo congruo preavviso scritto al cliente, potrà disporre la cessazione d'ufficio della fornitura che sarà riattivata solo dopo l'effettuazione della lettura e quanto eventualmente dovuto, incluse le spese tecnico-amministrative sostenute dall'Azienda.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni a calcolo tra una lettura e la successiva, sulla base del consumo previsto o dei consumi effettuati in analoghi periodi di anni precedenti o in base a valori medi per tipologia d'utenza.

13. TARIFFE

Il prezzo dell'acqua è quello fissato dall'Azienda secondo le norme vigenti al momento della fatturazione e secondo le disposizioni emanate ed emanande dagli Enti ed Organi Pubblici competenti in materia di tariffe e prezzi, di beni e servizi. Qualsiasi imposta vigente o futura, sul consumo o sul relativo importo è a carico del cliente che la verserà all'Azienda insieme a quanto dovuto per la fornitura dell'acqua.

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO, MOROSITÀ E INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo, se chiesto dal cliente, do-

vranno essere pagate integralmente con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse. Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati a discrezione dell'Azienda, previa debita informazione all'utenza. Eventuali reclami e contestazioni non danno diritto al cliente di differire o sospendere i pagamenti. Se il pagamento della bolletta è omesso o effettuato oltre i tempi previsti, l'A.S.M. S.p.A. può richiedere al cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n° 213 aumentato di 3,5 punti percentuali. Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo. L'A.S.M. può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Il mancato pagamento verrà segnalato al cliente sulle bollette successive ovvero a mezzo lettera. Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture, l'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di risolvere unilateralmente il contratto, rimanendo comunque l'Azienda medesima esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare. In ogni caso l'Azienda si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

15. UTILIZZO DELLA FORNITURA

Il cliente è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto di somministrazione e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né utilizzarla per i propri scopi in locali ed ambienti diversi e non indicati nel contratto di somministrazione.

Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dal cliente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, renderà il cliente responsabile degli eventuali danni da liquidarsi con versamento di un importo corrispondente al consumo, calcolato secondo le tariffe e le imposte/tasse relative alla utilizzazione effettiva, secondo i criteri indicati nell'art. 11 e fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.

16. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE SULL'USO E SULLA CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI - VIGILANZA

Gli impianti e gli apparecchi del cliente devono essere in ogni momento rispondenti alle

vigenti disposizioni di legge e comunque devono essere mantenuti secondo le norme della buona tecnica.

L'Azienda può in qualsiasi momento effettuare verifiche degli impianti e degli apparecchi di utilizzazione del cliente, previo congruo preavviso scritto, il quale è tenuto a consentire prontamente l'accesso, per tale fine, al personale dell'Azienda o a terze persone ufficialmente dalla stessa all'uopo incaricate.

Le verifiche hanno unicamente lo scopo di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali, senza perciò determinare l'assunzione da parte dell'Azienda di alcuna responsabilità verso il cliente o verso terzi.

In caso venissero riscontrate irregolarità, l'Azienda potrà sospendere la fornitura, previo congruo preavviso scritto, finché il cliente non abbia eseguito a sua cura e spese le necessarie modifiche riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore dei consumi non equamente registrati e calcolati, come descritto nell'ultimo comma dell'art. 11, nonché l'eventuale risarcimento dei danni.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora venissero riscontrate rilevanti irregolarità, o in caso di inadempienza di non lieve entità del cliente alle prescrizioni contrattuali, in particolare per violazione degli obblighi di cui gli artt. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, l'Azienda trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, potrà sospendere la fornitura, senza obbligo di preavviso, fino a che il cliente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi degli artt. 11, 15, nonché l'eventuale risarcimento di danni. Nei casi di maggiore gravità, l'Azienda può sospendere anche altre forniture in corso con il cliente medesimo negli stessi locali o in altre zone servite dalle reti di distribuzione ASM. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo congruo avviso scritto, e salva ogni azione giudiziaria qualora si verificassero cambio o modifica di ragione o denominazione sociale di ditta o società commerciale non seguite dalla stipulazione di un nuovo contratto. In caso di fallimento del cliente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa. Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, il curatore del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto per la somministrazione dell'acqua.

18. INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

L'Azienda non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua per caso fortuito o causa di forza maggiore, per fatto di terzi, per scioperi o per esigenze delle Autorità, nonché per obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamento di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo strettamente necessario.

In nessun di tali casi il cliente potrà vantare il diritto per pretendere somme alcune né per abbuoni né per risarcimento di danni e rimborsi di spese né, in genere, per indennizzi di ogni qualsiasi natura, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 24.5.88 n. 224 e successive modificazioni e integrazioni.

19. RISARCIMENTO DANNI

Il cliente che in qualsiasi modo abbia concorso a determinare danni agli impianti di pertinenza dell'Azienda, sarà tenuto a risarcirli e sarà integralmente responsabile per danni a cose e persone derivanti da difetti di impianto o guasti nelle apparecchiature successivi al punto di consegna. Ugualmente l'Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose e persone conseguenti a deficienze delle installazioni a valle del punto consegna derivanti dall'uso dell'acqua. Il cliente è tenuto, inoltre, ad informare l'Azienda qualora riscontri la presenza di perdite d'acqua.

20. FORO COMPETENTE

Le parti eleggono il proprio domicilio in Pavia, l'Azienda presso la propria sede, il cliente presso il luogo di fornitura. Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del contratto sarà determinato secondo le disposizioni del codice di procedura civile e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di accettare specificatamente le seguenti clausole:

art. 1 (disposizioni generali), art. 4 (modalità per il perfezionamento del contratto), art. 5 (durata del contratto), art. 7 (subentro), art. 8 (anticipazioni sui consumi), art. 9 (norme per l'esecuzione delle prese e per gli impianti interni), art. 10 (punto di consegna della fornitura), art. 11 (posizione, custodia e funzionamento dei gruppi di misura), art. 12

(lettura dei misuratori e fatturazione), art. 14 (modalità di pagamento, morosità e interruzione della fornitura), art. 15 (utilizzo della fornitura), art. 16 (responsabilità del cliente sull'uso e sulla conservazione degli impianti - vigilanza), art. 17 (risoluzione del contratto), art. 18 (interruzione della fornitura), art. 19 (risarcimento danni), art. 20 (foro competente).

21. APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

22. OBBLIGATORIETÀ

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i clienti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo al cliente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.



ASM PAVIA

Viale Donegani, 21 - 27100 PAVIA
Tel. 0382.434611 - Fax 0382.434893

Uffici al pubblico

Viale Cesare Battisti c/o Centro Commerciale Minerva
Tel. 0382.434860 - Fax 0382.434893

www.asm.pv.it